



**Newsletter n. 5/2024 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione Europea**

1. Corte giust. UE, sez. VI, 25 gennaio 2024, C-389/22, sulla incompatibilità col diritto dell'Unione europea di disposizioni nazionali che consentono, senza prevedere misure disincentivanti o sanzionatorie, il rinnovo continuo dei contratti a tempo determinato nella p.a.

### **Corte costituzionale**

2. Corte cost. 4 gennaio 2024, n. 2, illegittima la delega, in favore delle province, della funzione amministrativa avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

3. Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2024, n. 926, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili;
4. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 920, natura indennitaria del premio archeologico e profili partecipativi;
5. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2024, n. 881, sulla durata delle iscrizioni nel casellario Anac e sull'intrasferibilità a diversa sezione dopo la scadenza di una iscrizione obbligatoria;

6. [Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845](#), Sull'ammissibilità dei mezzi di prova in appello e sull'accertamento della causa di servizio fra esposizione all'uranio impoverito e la somministrazione di vaccini e l'insorgenza di patologie tumorali per i militari impegnati in missioni internazionali all'estero;
7. [Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807](#), sulla clausola sociale e sull'ammissibilità, in tema di valorizzazione dei siti culturali, dello scorporo fra servizi di assistenza culturale e servizi strumentali;
8. [Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 806](#), sull'interesse del condomino ad agire in giudizio contro un abuso edilizio;
9. [Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 711](#), sulla legittimità della trattenuta delle quote associative a favore dell'Ente circoli della Marina militare;
10. [Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2024, n. 688](#), natura e presupposti della revoca di un beneficio economico già concesso;
11. [Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664](#), conversione della pronuncia costitutiva di annullamento in pronuncia accertativa dell'illegittimità e risvolti applicativi;
12. [Cons. Stato, sez. II, 30 novembre 2023, n. 10355](#), provvedimenti di inquadramento dei militari e profili di decorrenza giuridica della nomina;
13. [Cons. Stato, sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8100](#), deroga alle misure raccomandate dall'Anac ed obbligo motivazionale;
14. [T.a.r. per il Lazio, sez. III, 17 gennaio 2024, n. 863](#), sulla illegittimità dei test per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

### Consiglio di Stato – Pareri

15. [Cons. Stato, sez. I, 22 gennaio 2024, n. 51](#), libertà di manifestazione del pensiero dei militari e limiti a tutela di valori costituzionalmente rilevanti;
16. [Cons. Stato, sez. I, 22 gennaio 2024, n. 50](#), riesame della sanzione disciplinare del militare: limiti applicativi ed aspetti problematici. Conseguenze della violazione del dovere di sinteticità in sede di ricorso straordinario.

### Normativa e altre novità di interesse

17. [Decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8](#) - Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (in G.U., serie generale, n. 24 del 30 gennaio 2024);
18. [Art. 22 \(tutela giurisdizionale\) del Decreto legislativo 6 dicembre 2023, n. 224](#) - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (in (G.U., serie generale, n.12 del 16 gennaio 2024).

## Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Sulla incompatibilità col diritto dell'Unione europea di disposizioni nazionali che consentano, senza prevedere misure disincentivanti o sanzionatorie, il rinnovo continuo dei contratti a tempo determinato nella p.a.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VI, 25 gennaio 2024, C-389/22- G.C. - Croce rossa italiana](#)

La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:

- essa si applica a un rapporto come quello instaurato tra il personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana chiamato a svolgere un servizio temporaneo e quest'ultima, purché tale rapporto possa essere qualificato come «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi», ai sensi dell'accordo quadro, e,
- nell'ipotesi in cui tale disposizione fosse applicabile a un siffatto rapporto, essa osta a una normativa nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, nella misura in cui tale normativa non comporti nessuna delle misure destinate a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi enunciate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), né norme equivalenti.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**La questione era stata rimessa dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 10 giugno 2022 n. 4741 oggetto della News UM n. 63 del 2022.**

## **Corte costituzionale**

**(2)**

**Illegittima la delega, in favore delle province, della funzione amministrativa avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.**

**[Corte costituzionale, 4 gennaio 2024, n. 2, Pres. Barbera, Est. San Giorgio](#)**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest'ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(3)**

**Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili.**

[Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 926 – Pres. Frigida, Est. Basilico](#)

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

dica la Corte di giustizia se i principi recati dall'art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall'art. 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l'art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell'ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l'energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. "a due vie") in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l'incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all'impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d'impianto e d'intervento, dalla normativa applicabile e, dall'altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall'operatore nell'ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. "incentivo negativo").

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**(4)**

**Natura indennitaria del premio archeologico e profili partecipativi.**

[Consiglio di Stato, sezione VI, 30 gennaio 2024, n. 920 – Pres. Montedoro, Est. Ponte](#)

Il premio spettante al proprietario del sito, presso il quale è stato effettuato il ritrovamento di un reperto archeologico, non può essere considerato alla stregua di una vincita, di un pronostico o di una scommessa, promanante dalla mera sorte.

Trattasi, per contro, di un indennizzo, corrisposto a titolo di ristoro per gli effetti derivanti dall'attività autoritativa di incameramento di un bene che, ancorché ritrovato nell'ambito di una proprietà privata, transita nella sfera di spettanza statale, in omaggio a superiori interessi pubblici.

Va, in ogni caso, garantita la partecipazione del soggetto destinatario, con conseguente onere, a carico dell'amministrazione, di esaminare e valutare gli apporti propositivi e propulsivi offerti dallo stesso.

(5)

**Sulla durata delle iscrizioni nel casellario Anac e sull'intrasferibilità a diversa sezione dopo la scadenza di una iscrizione obbligatoria.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2024, n. 881 – Pres. De Nictolis, Est. Perotti](#)**

La decisione dell'Anac di "spostare", allo scadere del termine annuale di efficacia, l'iscrizione nel casellario informatico a seguito di segnalazione per dichiarazione falsa, in una diversa sezione del casellario medesimo, anziché disporre la cancellazione, è illegittima in quanto priva di un reale fondamento normativo e, in ogni caso, elusiva dei limiti di efficacia (anche sub specie di pubblicità-notizia) *ab origine* previsti dall'art. 38, 1 comma, lettera h) del d.lgs. n. 163 del 2006, norma comunque prevalente su disposizioni di rango regolamentare.

(6)

**Sull'ammissibilità dei mezzi di prova in appello e sull'accertamento della causa di servizio fra esposizione all'uranio impoverito e la**

**somministrazione di vaccini e l'insorgenza di patologie tumorali per i militari impegnati in missioni internazionali all'estero.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, 26 gennaio 2024, n. 845 – Pres. Saltelli, Est. Filippini](#)**

È ammissibile la produzione in appello di una relazione di indagine nanodiagnostica sul reperto biologico, acquisito successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, trattandosi nella specie di un atto che l'interessato non aveva potuto produrre in primo grado a causa della veloce definizione di quel giudizio e del tempo resosi necessario per l'acquisizione dei materiali biologici presso l'ospedale che li deteneva, oltre che per la complessità dell'indagine.

Alla stregua della migliore dottrina scientifica anche internazionale non è dimostrabile il nesso di causalità fra esposizione all'uranio impoverito e la somministrazione di vaccini, da un lato, e l'insorgenza di patologie tumorali ematiche per i militari impegnati in missioni internazionali all'estero, dall'altro. Deve pertanto essere respinta la domanda di annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio e del beneficio dell'equo indennizzo.

(7)

**Sulla clausola sociale e sull'ammissibilità, in tema di valorizzazione dei siti culturali, dello scorporo fra servizi di assistenza culturale e servizi strumentali.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, 25 gennaio 2024, n. 807 – Pres. De Nictolis, Est. Molinaro](#)**

La clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere applicata in modo elastico e non rigido per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo



efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto. Tutto ciò anche nell'ottica del principio del buon andamento. Tali considerazioni rilevano anche con riferimento alle previsioni dei CNNL in tema di clausola sociale.

(8)

**Sull'interesse del condomino ad agire in giudizio contro un abuso edilizio.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 22 gennaio 2024, n. 806 – Pres. Cirillo, Est. Manzione](#)

Il requisito della *vicinitas*, quale condizione della legittimazione ad agire, è intrinseco nella qualità di condomino ma non assorbe, neppure in tale peculiare ipotesi, quello dell'interesse ad agire, che va dimostrato in concreto, anche in corso di causa; esso, tuttavia, sussiste ogniqualvolta l'intervento contestato sia una sopraelevazione, e il condomino lamenti il pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, giusta l'operatività in tali ipotesi dell'art. 1127, commi 2 e 3, c.c. operatività dell'art. 1127 c.c.

Benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente, in caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione dell'abuso edilizio, operi «di diritto», non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo; pertanto, il mancato accertamento dell'inottemperanza, unitamente peraltro all'adozione di atti e/o comportamenti dell'Amministrazione incompatibili con l'esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà, ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali previste dal legislatore.

Lo stato legittimo dell'immobile è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall'ultimo titolo di legittimazione rilasciato; qualora un titolo edilizio esista e sia proprio lo "scostamento" dallo stesso e la sua richiesta di sanatoria ad attivare il procedimento sanzionatorio, non è certo possibile riferirsi ad una ipotetica situazione preesistente al titolo stesso, salvo introdurre una forma di improprio e generalizzato condono di tutte le modifiche intervenute *medio tempore*, legittimate o meno.

(9)

**Sulla legittimità della trattenuta delle quote associative a favore dell'Ente circoli della Marina militare.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 22 gennaio 2024, n. 711 – Pres. Cirillo, Est. Filippini](#)

È infondata la domanda – e prima ancora la richiesta inoltrata in via amministrativa – di rimborso delle quote associative trattenute in favore dell'Ente circoli della Marina militare ad un sottufficiale in servizio, che riveste la qualifica di socio ordinario dei detti circoli. E ciò sia secondo l'esegesi che riconduce la contribuzione in questione allo schema del versamento di quote in favore di associazioni di natura privatistiche costituite dai circoli e dall'ente deputato ad amministrarli, atteso che la previsione di cui all'art. 24, quarto comma, c.c., detta il principio della irripetibilità delle quote sociali versate in costanza del rapporto associativo; sia nella prospettiva pubblicistica di contribuzione imposta in favore di ente funzionale allo svolgimento dei compiti di "assistenza e benessere" ricompresi nel complessivo trattamento che il codice dell'ordinamento militare riserva agli appartenenti di quell'Amministrazione, risultando in quest'ultima ricostruzione soddisfatto il principio di riserva di legge, di natura relativa, dettato dall'art. 23 Cost. rispetto alle prestazioni patrimoniali imposte.

(10)

**Su natura e presupposti della revoca di un beneficio economico già concesso.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, 22 gennaio 2024, n. 688 – Pres. f.f. Sestini, Est. Manzione](#)**

La revoca di un beneficio economico è espressione del potere di vigilanza accordato alla p.a. preposta alla relativa elargizione e, al pari della decadenza disposta dal G.S.E. in materia di energie alternative, ha tratti comuni con l'autotutela e con l'omonimo atto sanzionatorio ma se ne distingue in ragione di tale esplicitata finalizzazione.

**(11)**

**Conversione della pronuncia costitutiva di annullamento in pronuncia accertativa dell'illegittimità e risvolti applicativi.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, 22 gennaio 2024, n. 664 - Pres. Carbone, Est. Conforti](#)**

L'art. 34, comma 3, c.p.a. prevede un meccanismo di conversione della pronuncia costitutiva di annullamento in pronuncia di accertamento dell'illegittimità, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

La *ratio* di tale meccanismo mira ad assicurare una tutela effettiva del cittadino anche nel caso in cui sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l'annullamento dell'atto, ma si possa comunque fornire una tutela per equivalente.

Il meccanismo di conversione presuppone una mera dichiarazione di interesse, anche solo astrattamente configurabile, come nel caso di un interesse morale.

Lo stesso può essere invocato anche da chi rischia di perdere il bene della vita a causa di un provvedimento nullo per violazione di un giudicato, nel

caso in cui sia sopravvenuta la carenza d'interesse a una pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.

Anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. può domandare l'accertamento dell'illegittimità dell'atto. ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.

(12)

**Provvedimenti di inquadramento dei militari e profili di decorrenza giuridica della nomina.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 30 novembre 2023, n. 10355 - Pres. Saltelli, Est. Guarracino](#)

I provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale militare nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo *status* del dipendente, ossia il complesso dei diritti e dei doveri ad esso ascrivibili. Allorché non sia stato tempestivamente impugnato l'originario provvedimento di inquadramento quale ufficiale a tempo indeterminato, è irricevibile il ricorso di primo grado, con il quale si chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità assoluta, comprensiva del servizio prestato anche quale ufficiale a tempo determinato.

La domanda accertativa *de qua*, essendo sostanzialmente volta ad una ricostruzione di carriera, comporterebbe la modifica della collocazione del dipendente/militare all'interno dell'organizzazione pubblica di appartenenza, collocazione autoritativamente fissata nel provvedimento di inquadramento.

(La fattispecie inerisce all'inquadramento conseguente alla promozione a capitano, per effetto di un provvedimento generale di rideterminazione dell'anzianità decorrente dal superamento della procedura di stabilizzazione).

(13)

**Deroga alle misure raccomandate dall'ANAC ed obbligo motivazionale.**

[Consiglio di Stato, sezione VII, 31 agosto 2023, n. 8100 – Pres. Giovagnoli, Est. Francola](#)

La delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce atto di indirizzo per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le istituzioni universitarie, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali anticorruzione.

Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di possibili soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall'Anac nel PNA, la cui adozione viene soltanto raccomandata.

L'obbligo di motivazione della deroga alle misure raccomandate dall'Anac non opera per il regolamento di ateneo, quanto per il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(14)

**Sulla illegittimità dei test per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.**

[T.a.r. per il Lazio, sezione III, 17 gennaio 2024, n. 863 – Pres. Sapone, Est. Savi](#)

È illegittimo il sistema c.d. Tolc-Med, adottato dalla p.a. per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2023/2024; infatti, tale sistema presenta elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall'altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola *performance*, essendo la relativa posizione influenzata, in maniera anche significativa e determinante l'accesso ai corsi di laurea, dall'attribuzione di un fattore di

parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, dunque, la *par condicio* tra i candidati. Pertanto, tale sistema non consente la selezione degli aspiranti secondo criteri di merito e di capacità, e risulta di conseguenza in contrasto coi i principi costituzionali e eurounitari.

## Consiglio di Stato – Pareri

(15)

**Libertà di manifestazione del pensiero dei militari e limiti a tutela di valori costituzionalmente rilevanti.**

[Consiglio di Stato, sezione I, 22 gennaio 2024, n. 51 – Pres. Poli, Est. Ciuffetti](#)

E' legittima la sanzione di corpo, pari a tre giorni di consegna, inflitta ad un appuntato scelto dell'arma dei carabinieri che, libero dal servizio, reiteratamente e in diversi contesti temporali, abbia criticato, durante l'emergenza pandemica, l'operato del sindaco, del vicesindaco e del corpo della guardia di finanza, in occasione della chiusura di un esercizio commerciale ubicato nel medesimo comune sede del reparto di appartenenza.

Ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari possono essere imposti limiti alla libertà di manifestazione di pensiero, posti a presidio dei valori dell'unità, dell'indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato nonché del prestigio del governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate.

(16)

**Riesame della sanzione disciplinare del militare: limiti applicativi ed aspetti problematici. Conseguenze della violazione del dovere di sinteticità in sede di ricorso straordinario.**

[Consiglio di Stato, sezione I, 22 gennaio 2024, n. 50 – Pres. Poli, Est. Ciuffetti](#)

Il riesame della sanzione disciplinare di corpo presuppone, ai sensi dell'art. 1365 del codice militare, oltre che la forma scritta dell'istanza, l'esibizione, a carico del condannato, di prove nuove e dirimenti che, a suo tempo, quest'ultimo non era stato in grado di introdurre nel giudizio disciplinare per fatto non imputabile.

Premesso che il dovere di sinteticità, disciplinato dagli art. 3 c.p.a. e 13 *ter* disp. att. c.p.a., si applica anche al ricorso straordinario, è inammissibile il ricorso straordinario che si dilunga per 68 pagine, collocando i motivi di impugnazione oltre il limite dimensionale di 35 pagine.

Il superamento dei limiti dimensionali è una questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte.

### **Normativa e altre novità di interesse**

(17)

[Decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8 - Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d\) ed e\), della legge 17 giugno 2022, n. 71 \(in G.U., serie generale, n. 24 del 30 gennaio 2024\).](#)

(18)

**Art. 22 (tutela giurisdizionale) del decreto legislativo 6 dicembre 2023, n.**

**224** - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (in (G.U., serie generale, n.12 del 16 gennaio 2024).

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) è aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) è aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.».

3. Nelle presenti controversie non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.

5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione può disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Note all'art. 22:



- Si riporta il testo degli articoli 119, 133 e 135 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i conseguenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;

m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;

m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione;

m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta.

m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali

altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.»

«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

- 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
  - 3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - 4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
  - 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
  - 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
- a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
  - c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
  - d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
  - e) le controversie:
- 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,

all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità

garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche

mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempiuto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;

z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita



dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso;

z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»

«Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'art. 104,

comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'art. 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;

f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2;

g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera z);

h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'ANSIS, dell'ANISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

q-bis) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-bis);

q-ter) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-ter);

q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.»

- Si riporta il testo degli articoli 19 e 63, comma 4, dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

«Art. 19 (Verificatore e consulente tecnico). - 1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verifica è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.»

«Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 dello stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.»